



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Circolazione stradale

Berna, 10 maggio 2023

Secondo pacchetto di revisione delle prescrizioni sulla licenza di condurre

Rapporto esplicativo



1 Situazione iniziale, motivi e finalità della revisione

Nel 2017 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha svolto su incarico del Consiglio federale una procedura di consultazione sull'aggiornamento delle disposizioni relative all'ammissione di persone alla circolazione stradale («consultazione del 2017»). Il 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha adottato un primo pacchetto attuativo¹, i cui provvedimenti sono entrati in vigore in maniera scaglionata fino al 1° gennaio 2021. L'attuale revisione, riguardante le ordinanze sull'ammissione alla circolazione (OAC, RS 741.51) e sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11), è volta a concretizzare altre proposte derivanti dalla consultazione del 2017 (secondo pacchetto).

Si coglie inoltre l'occasione per effettuare alcuni adattamenti che:

- a) tengono conto della crescente digitalizzazione e
- b) aumentano la certezza del diritto sancendo a livello di ordinanza diverse norme attualmente contenute in istruzioni e riformulando le competenze normative dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) previste dall'OAC in modo tale da autorizzarlo a emanare anche ordinanze.

Le restanti modifiche sono di natura puramente formale.

Di seguito è illustrato il progetto nel dettaglio.

2 Commento ai singoli articoli dell'OAC e dell'ONC

2.1. Articoli dell'OAC

Sostituzione di espressioni

Cpv. 1: il termine «scuola di guida» è sostituito in tutta l'ordinanza con «scuola guida».

Cpv. 2: l'adozione volontaria delle categorie di patente della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006² concernente la patente di guida (versione consolidata del 1° novembre 2020) ha effetti materiali sulla sottocategoria D1 nel trasporto regionale di linea di aziende concessionarie per via del termine «posti» che ha sostituito «posti a sedere». Sebbene la sostituzione venga effettuata, per coerenza formale, anche per le altre categorie (B, C, D e C1), su queste le ripercussioni sono inesistenti, dal momento che i veicoli interessati non dispongono di posti in piedi. Per i dettagli si veda il paragrafo seguente.

Art. 3: Categorie di licenze

I veicoli della categoria D continuano a essere esclusi dalla definizione della categoria C e della sottocategoria C1, tuttavia attraverso una formulazione diversa («non più di otto posti, escluso quello del conducente»).

La categoria D viene ripresa nella misura in cui possono essere guidati tutti gli autoveicoli con più di otto posti adibiti al trasporto di persone per i quali non è sufficiente la patente della sottocategoria D1.

In ragione della sostituzione di cui sopra, con la sottocategoria D1 non sarà più permesso guidare veicoli che, pur avendo solo 16 posti a sedere oltre a quello del conducente, dispongono anche di un certo numero di posti in piedi, in quanto questi ultimi andranno calcolati nel numero di posti totale. In linea di principio, i posti in piedi sono consentiti solo su autobus e minibus impiegati da aziende concessionarie nel trasporto regionale di linea (cfr. art. 107 cpv. 2 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV; RS 741.41). La modifica si ripercuote pertanto sui futuri conducenti di tali veicoli, che dovranno conseguire la categoria D qualora, oltre a un massimo di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente, siano presenti anche posti in piedi. A chi è già in possesso della sottocategoria D1 al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, invece, saranno garantiti i diritti acquisiti (v. commenti all'art. 151p cpv. 1 P-OAC).

¹ [RU 2019 191](#)

² GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18 segg.

Art. 5a^{bis}: Livelli di riconoscimento

Cpv. 1 lett. c n. 3: il primo esame medico di idoneità alla guida di chi, in età avanzata, richiede per la prima volta una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone sarà effettuato alla stessa età prevista per la prima visita di controllo dei titolari di una categoria di patente non professionale (art. 27 cpv. 1 lett. b OAC). Il limite di età più elevato rispetto agli attuali 65 anni non rappresenta un rischio per la sicurezza stradale: i richiedenti sono tenuti a fornire all'autorità cantonale informazioni sul proprio stato di salute, per cui eventuali rischi al riguardo sono noti e se necessario l'autorità può disporre un esame medico di idoneità alla guida. Nel 2022 i neopatentati ultrasessantacinquenni sono stati soltanto nove.

Art. 5i: Esecuzione degli esami e comunicazione dei risultati

Cpv. 3: la disposizione vigente (art. 5i cpv. 3 OAC) prescrive a medici e psicologi di comunicare i risultati degli esami alle autorità cantonali, senza definire le modalità di trasmissione né prevedere un tale obbligo nei confronti del conducente in questione. Nella pratica, si riscontrano le situazioni di seguito indicate.

Non sempre i diretti interessati vengono informati dell'esito della visita; sono quindi colti impreparati da un'eventuale decisione dell'autorità cantonale.

Nonostante l'obbligo vigente, i risultati degli esami non vengono sempre comunicati alle autorità cantonali. Il referto viene invece consegnato alla persona esaminata, che non necessariamente informa l'autorità cantonale.

Per evitare questi effetti collaterali negativi viene espressamente prescritto a medici e psicologi di comunicare i risultati degli esami sia ai diretti interessati sia alle autorità cantonali.

Cpv. 5: alle autorità esecutive è espressamente consentito mettere a disposizione i moduli di cui al capoverso 4 in formato digitale e, in tal caso, chiedere ai medici di inviarli esclusivamente per via elettronica. Questo tipo di comunicazione è già una realtà in molti Cantoni ed è presumibile che la digitalizzazione continui a espandersi rapidamente anche in questo settore.

Art. 5j: Procedura in caso di risultato non univoco degli esami

Cpv. 1: riprende la normativa vigente.

Cpv. 2 e 3: il capoverso 2 è riformulato per maggiore chiarezza. In entrambi i capoversi il termine «corsa di controllo» è sostituito da un'espressione più appropriata. Questo perché, al contrario della «corsa di controllo» disposta in caso di dubbi sulla capacità (tecnica) di guida (art. 29 cpv. 1 e 3 OAC), la prova pratica prescritta in caso di riserve sull'idoneità alla guida, vale a dire per motivi medici, può essere ripetuta se non viene superata. Inoltre, si specifica che durante la prova il conducente deve essere accompagnato da un medico con riconoscimento di livello 4 perché solo chi possiede questo titolo è abilitato a richiedere tale verifica e dispone delle conoscenze necessarie.

Art. 6: Età minima

Cpv. 2, primo periodo: si mantiene la disposizione vigente (art. 6 cpv. 2 OAC) in relazione agli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC». Per quanto riguarda le formazioni professionali di base di «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» e «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari», si trasferisce nell'OAC il punto 2.1. delle istruzioni dell'USTRA del 19 gennaio 2021 relative alle agevolazioni per persone in formazione professionale di base.

Cpv. 2, secondo periodo e 2^{bis}, primo periodo: in passato solo gli apprendisti di determinate formazioni professionali di base ricevevano una licenza per allievo conducente di categoria B prima di aver raggiunto l'età minima di 18 anni. Dal 1° gennaio 2021 questa possibilità è estesa a tutti i candidati, che possono quindi ottenere il documento già a 17 anni. Tuttavia, per essere ammessi all'esame pratico di conducente devono essere in possesso della licenza da almeno un anno. Poiché il superamento dell'esame della categoria B rientra nel programma formativo per «autista di veicoli pesanti AFC», «meccanico di manutenzione per automobili AFC», «meccatronico d'automobili AFC» e «autista di veicoli leggeri CFP», gli apprendisti in questione potranno sostenerlo già a partire da sei mesi prima del

compimento dei 18 anni e saranno pertanto esonerati dalla fase di apprendimento di un anno (art. 22 cpv. 1^{bis}, secondo periodo P-OAC), in modo da evitare di rendere la formazione più difficile.

Cpv. 2, terzo periodo e 2^{bis}, secondo periodo: vengono ripresi il secondo periodo del punto 2.2. e il secondo periodo del punto 3. delle istruzioni dell'USTRA del 19 gennaio 2021 relative alle agevolazioni per persone in formazione professionale di base.

Cpv. 2^{ter}: questa autorizzazione a condurre, finora non esplicitamente disciplinata, si applica a tutti gli apprendisti di cui ai capoversi 2 e 2^{bis}. Esempio: un apprendista possiede una licenza per allievo conducente di categoria C che gli consente di effettuare esercitazioni di guida anche con un autoveicolo di categoria B (art. 17 cpv. 5 lett. a OAC). A 17 anni e mezzo supera l'esame pratico di conducente per la categoria B. Fino al rilascio della patente corrispondente, può guidare autoveicoli della categoria B con l'attestato d'esame e un accompagnatore ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Con la licenza per allievo conducente di categoria C può esercitarsi alla guida di un autoveicolo di categoria C se accompagnato da un professionista (art. 17 cpv. 5 lett. c P-OAC). Se supera l'esame pratico di conducente per la categoria C prima di aver compiuto 18 anni, fino al rilascio della patente corrispondente, può guidare autoveicoli della categoria C con la licenza per allievo conducente firmata o l'attestato d'esame e un accompagnatore ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LCStr.

L'accompagnatore è necessario perché prima del rilascio della patente non è consentito guidare da soli. Tuttavia, dopo il superamento dell'esame è sufficiente un accompagnatore ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LCStr.

Si può guidare subito dopo aver superato l'esame di guida. Fino al rilascio della patente, l'autorizzazione a condurre è comprovata dalla licenza per allievo conducente firmata dall'esperto della circolazione o dall'attestato d'esame.

Non trattandosi di esercitazioni di guida, non è necessario esporre una targa L sul veicolo.

Art. 7: Requisiti medici minimi

Cpv. 1: i requisiti medici minimi relativi alla vista devono essere soddisfatti non solo da chi richiede una licenza per allievo conducente o di condurre oppure un permesso per il trasporto professionale di persone, ma anche da chi già possiede questi documenti. Si provvede quindi a menzionarlo esplicitamente.

Cpv. 2: i requisiti visivi minimi dei conducenti di veicoli a motore per i quali non è richiesta la patente di guida vengono riuniti, senza modifiche contenutistiche, con gli altri requisiti medici minimi nell'allegato 1 OAC.

Art. 9: Esame della vista

L'articolo è ristrutturato per motivi redazionali.

Cpv. 1: coloro che vogliono ottenere una categoria di patente professionale o un permesso per il trasporto professionale di persone non dovranno più sottoporsi a un test della vista sommario (a pagamento), dovendo in ogni caso dimostrare di possedere l'acuità visiva prescritta nell'ambito della visita medica di idoneità alla guida (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Lo stesso vale per chi è già in possesso di una licenza per allievo conducente o di condurre valida delle categorie menzionate nel presente capoverso e intende conseguire un'ulteriore categoria di licenza non professionale, rimanendo i requisiti visivi minimi invariati.

Cpv. 1^{bis}: riprende il contenuto del vigente capoverso 1 lettere a e b, menzionando inoltre gli optometristi in possesso di un Bachelor of Science esercitanti in Svizzera, anch'essi in grado di effettuare test della vista.

Art. 11: Presentazione della domanda

Cpv. 1 lett. a: riprende la normativa vigente.

Cpv. 1 lett. b: riprende senza modifiche il contenuto dell'articolo 11 capoverso 1 lettera c vigente.

Cpv. 1 lett. c: la prima parte riprende sostanzialmente il vigente articolo 11 capoverso 1 lettera b. Le autorità cantonali, tuttavia, hanno bisogno di un'unica fototessera, che non dovrà più essere a colori dal momento che sulla nuova patente prodotta con tecnologia laser (v. commenti all'art. 151f) la stampa non sarà più a colori. La seconda parte tiene conto dello sviluppo digitale. Il campo corrispondente nel modulo di domanda di cui all'allegato 4 n. 1 non viene integrato, trattandosi di un modello con un contenuto minimo prescritto. Le autorità cantonali attrezzate per trattare foto digitali potranno adattare il campo in base alle loro esigenze.

Cpv. 2: si tratta di un adeguamento formale consistente nella sostituzione di «apprendista conducente di autocarri» e del termine tedesco «Lehrlingsamt» con le denominazioni attualmente in uso. Inoltre, alla lettera a numeri 2 e 3 sono aggiunte le formazioni di «meccanico di manutenzione per automobili AFC» e «meccatronico d'automobili AFC», ciascuna con l'indirizzo «veicoli utilitari», in quanto anche i relativi apprendisti possono acquisire la licenza per allievo conducente della categoria C o CE a partire da 17 anni (art. 6 cpv. 2 P-OAC).

Cpv. 3: gli specifici documenti d'identità riconosciuti, finora disciplinati nelle istruzioni del 14 giugno 2017 relative all'accertamento dell'identità prima del primo rilascio di una licenza per allievo conducente o di condurre svizzera (punti 2.1. e 2.2.1.), vengono trasferiti nell'OAC.

Cpv. 4: accoglie il secondo periodo del vigente capoverso 3.

Cpv.5: riprende la normativa vigente.

Art. 11b: Esame della domanda

L'articolo è ristrutturato per motivi redazionali.

Cpv. 1: riprende la prima parte della parte introduttiva del vigente capoverso 1.

Cpv. 2: si introduce una regolamentazione analoga a quella della revoca di cui all'articolo 33 capoversi 1-3 OAC, in modo da disporre di una base giuridica formale per la procedura correntemente adottata dalle autorità cantonali. Nel primo periodo è trasferito il contenuto del vigente capoverso 1 lettera e.

Esempi:

Lett. a: (revoca o divieto di uso temporanei)

- Una persona residente all'estero possiede una patente di guida straniera il cui uso è stato vietato dalle autorità elvetiche per un'infrazione commessa in Svizzera. Nel frattempo il soggetto in questione si è trasferito in Svizzera e vorrebbe conseguire un'altra categoria: durante il periodo del divieto, l'autorità cantonale non può rilasciargli una licenza per allievo conducente o di condurre né un permesso per il trasporto professionale di persone per una categoria che, se già posseduta prima del provvedimento, avrebbe dovuto anch'essa esserne oggetto.

Lett. b: (revoca definitiva o divieto di uso per un periodo indeterminato)

- Anche se un richiedente non soddisfa più i requisiti medici minimi per la guida di un autobus (categoria D), può essere ritenuto idoneo alla guida di un'autovettura (categoria B). L'autorità cantonale può quindi rilasciare una licenza per allievo conducente o di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone per la categoria B.

- Una persona non più idonea a condurre un'automobile (categoria B), può essere ancora in grado guidare un'auto a velocità ridotta (categoria speciale F) senza rischi per la sicurezza stradale. L'autorità cantonale può quindi rilasciare una licenza per allievo conducente o di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone per la categoria speciale F.

- Una persona domiciliata in Svizzera ha ottenuto una patente di guida all'estero aggirando le norme sulla competenza. L'uso di tale patente deve essere vietato sul territorio elvetico. L'autorità cantonale può tuttavia rilasciare una licenza per allievo conducente o di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone.

Cpv. 3 lett. a: chi è in possesso di una categoria di patente del secondo gruppo medico o di un permesso per il trasporto professionale di persone deve sottoporsi periodicamente a una visita medica di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a OAC). Questi conducenti possono pertanto essere esonerati da detta visita nel momento in cui presentano domanda per una patente dello stesso gruppo medico o per il permesso professionale. Se in occasione di un controllo periodico l'idoneità alla guida non è confermata, l'autorità cantonale non può rilasciare né un'altra patente del secondo gruppo medico né il permesso per il trasporto professionale di persone (art. 14 cpv. 1 e 2 LCStr, non entrata nel merito della domanda).

Cpv. 3 lett. b: per il primo esame medico di idoneità alla guida delle persone anziane che richiedono per la prima volta una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone si applicherà la stessa età prevista per la prima visita di controllo dei titolari di una categoria di patente non professionale (75 anni ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. b OAC; finora 65 anni). Si vedano anche i commenti all'articolo 5a^{bis}. Per facilitare l'attuazione pratica viene inoltre espressamente menzionato che la disposizione riguarda solo gli ultrasettantacinquenni che richiedono per la prima volta una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone. Il titolare di patente estera che ne chiede la conversione non è considerato come soggetto rientrante in tale casistica e non è pertanto interessato da questa disposizione.

Cpv. 3 lett. c: riprende la normativa vigente (cpv. 1, lett. b).

Cpv. 3 lett. d: riprende senza modifiche materiali il contenuto del vigente capoverso 1 lettera c.

Cpv. 4: riprende senza modifiche materiali il contenuto del vigente capoverso 1 lettera d.

Cpv. 5: riprende senza modifiche materiali il contenuto del vigente capoverso 2.

Cpv. 6: riprende il vigente capoverso 3.

Art. 13: Esame teorico di base

Cpv. 2, primo periodo: riprende la normativa vigente.

Cpv. 2, secondo periodo: adattamento alla prassi esecutiva pluriennale.

Art. 15: Rilascio (licenza per allievo conducente)

Cpv. 2 lett. b: in diversi Cantoni non sono più previsti «corsi di polizia»; la formulazione è pertanto adattata di conseguenza.

Cpv. 5: il contenuto è trasferito senza modifiche materiali nel nuovo articolo 20a capoverso 2 P-OAC.

Art. 16: Validità (licenza per allievo conducente)

Cpv. 3 lett. b: il termine «apprendista conducente di autocarri» è sostituito con la denominazione attualmente in uso, menzionando anche gli altri apprendisti che possono ottenere la licenza per allievo conducente di categoria C o CE prima dei 18 anni. Si sostituisce inoltre «rapporto di tirocinio» con «contratto di tirocinio» al fine di uniformare la formulazione a quella degli articoli 20a e 144.

Art. 17: Scuola di guida

Cpv. 5 lett. c, primo periodo: si riprende la disposizione vigente (art. 17 cpv. 5 lett. c primo periodo OAC) in relazione agli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC». Per quanto riguarda gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» e «meccatronico d'automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari» è trasferito nell'OAC il primo periodo del punto 2.3. delle istruzioni dell'USTRA del 19 gennaio 2021 relative alle agevolazioni per persone in formazione professionale di base.

Dopo aver superato l'esame pratico di conducente (non prima di 17 anni e mezzo di età), la guida non è più considerata un'esercitazione. La licenza di condurre, e quindi l'autorizzazione a guidare senza accompagnatore, può tuttavia essere rilasciata solo a partire da 18 anni (art. 6 cpv. 2 e 2^{bis} P-OAC). I requisiti dell'accompagnatore per gli spostamenti effettuati in questo periodo sono disciplinati dall'articolo 6 capoverso 2^{ter} P-OAC (rimando all'art. 15 cpv. 1 LCStr).

Cpv. 5 lett. c, secondo periodo: l'articolo 17 capoverso 3 OAC stabilisce che con la licenza per allievo conducente delle categorie BE, CE e DE nonché delle sottocategorie C1E e D1E si possono effettuare esercitazioni con autotreni senza accompagnatore se l'aspirante conducente possiede la patente per il veicolo trattore. In questa sede si precisa che la disposizione si applica anche agli apprendisti delle formazioni di base elencate nel primo periodo.

Art. 19a: Esecuzione

Questa autorizzazione non è nuova. L'USTRA emana già istruzioni relative a impostazione e contenuto del corso di teoria della circolazione e della formazione pratica di base per i conducenti di motocicli sulla base dell'articolo 19a vigente. La novità consiste nella possibilità per l'Ufficio di disciplinare i dettagli per lo svolgimento di questi corsi anziché in istruzioni in ordinanze (art. 150 cpv. 6 P-OAC), che, al contrario delle prime, sono pubblicate nella RS e pertanto rafforzano la certezza del diritto.

Nella sentenza congiunta 2C_75 2019 e 2C_76 2019 del 12 novembre 2019³, il Tribunale federale ha stabilito che le istruzioni emanate dall'USTRA, pur essendo atti normativi, non sono giuridicamente vincolanti perché non sono pubblicate secondo la legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb, RS 170.512).

Si procede inoltre a un adattamento formale volto a uniformare i termini utilizzati nella rubrica e nel testo, il cui significato nella pratica può essere illustrato prendendo come esempio il corso di teoria della circolazione:

«Impostazione»: il corso di otto ore è suddiviso in quattro blocchi (lezioni doppie), ciascuno della durata di due ore (compresa una pausa di 10 minuti). Le lezioni devono essere ripartite su almeno due giorni.

«Contenuto»: guida difensiva, attenzione ai bambini ecc.

«Svolgimento»: giro di presentazione, impiego di materiale didattico multimediale ecc.

Art. 20: Formazione degli apprendisti conducenti di autocarri

L'articolo è ristrutturato per motivi redazionali.

Rubrica, cpv. 1 e 3, secondo periodo: il termine «apprendista conducente di autocarri» è sostituito (nel testo tedesco anche «Lehrling») dalla denominazione attualmente in uso.

Cpv. 1: in molti Cantoni (Comuni) non esiste più alcun certificato di buona condotta. Lo stralcio della «buona reputazione» non comporta né un rischio per la sicurezza stradale né una perdita di qualità: come in precedenza, i formatori dovranno dimostrare di essere in grado di formare giovani adulti, oltre ad avere una condotta di guida irreprensibile a bordo di autocarri per almeno tre anni.

Cpv. 2, primo periodo: nel testo francese «qui désire obtenir l'autorisation de former des apprentis conducteurs de camions» è sostituito con «désirant obtenir l'autorisation de formation».

Cpv. 2, secondo periodo: questa autorizzazione non è nuova. In base alla normativa vigente, l'USTRA disciplina lo svolgimento dei corsi di istruzione nelle direttive del 16 agosto 1993 concernenti i corsi d'istruttori per apprendisti conducenti di autocarri. La novità consiste nella possibilità per l'Ufficio di disciplinare i dettagli in un'ordinanza (v. commenti all'art. 19a P-OAC) anziché mediante direttive.

Cpv. 3, primo periodo: nel testo francese «autorisation de former des apprentis» è sostituito con «autorisation de formation».

Art. 20a: Notifica dello scioglimento di contratti di tirocinio

Cpv. 1, primo periodo: si riprende il contenuto del vigente articolo 20 capoverso 4 OAC, sostituendo i termini «apprendista conducente di autocarri» e «maestro conducente» [sic] con le denominazioni attualmente in uso. In base al punto 2.4. delle istruzioni dell'USTRA del 19 gennaio 2021 relative alle agevolazioni per persone in formazione professionale di base, sono aggiunte le formazioni professionali

³ https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-11-2019-2C_75-2019&lang=it&type=show_document&zoom=YES&v.consod.3.3

di base di «meccanico di manutenzione per automobili AFC» e «meccatronico d'automobili AFC», entrambe con l'indirizzo «veicoli utilitari», in quanto anche i relativi apprendisti possono acquisire la licenza per allievo conducente della categoria C o CE a partire da 17 anni (art. 6 cpv. 2 P-OAC).

Cpv. 1, secondo periodo: la richiesta di restituzione della licenza per allievo conducente, motivata nella pratica dalla scadenza del documento (art. 16 cpv. 3 lett. b P-OAC), è ora espressamente menzionata (analogamente al cpv. 2, secondo periodo).

Cpv. 2: si riprende senza modifiche materiali il vigente articolo 15 capoverso 5, sostituendo il termine «apprendista meccanico di motoveicoli» con la denominazione attualmente in uso e «titolare della licenza» con «apprendista».

I formatori che non ottemperano all'obbligo di notifica rischiano, come nel diritto vigente, una multa (art. 144 P-OAC).

Art. 21: Esame teorico complementare

Cpv. 2, primo periodo: riprende la normativa vigente.

Cpv. 2, secondo periodo: adattamento alla prassi esecutiva pluriennale.

Art. 22: Esame pratico di conducente

Cpv. 1^{bis} secondo periodo: nella normativa vigente queste eccezioni si trovano in parte nell'OAC (art. 22 cpv. 1^{bis}, secondo periodo), in parte nelle istruzioni dell'USTRA del 19 gennaio 2021 relative alle agevolazioni per persone in formazione professionale di base. I punti 2.2. e 3. delle istruzioni vengono pertanto trasferiti nell'ordinanza per una migliore reperibilità e maggiore certezza del diritto.

Art. 24d: Iscrizione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari

Il primo periodo riprende la normativa vigente.

L'autorizzazione menzionata nel secondo periodo non è nuova. Le condizioni, restrizioni e altre indicazioni aggiuntive nonché i relativi codici e indicazioni abbreviate sono precisati nelle istruzioni dell'USTRA del 15 marzo 2016 concernenti il rilascio della licenza di condurre in formato carta di credito. La novità consiste nella possibilità per l'USTRA di emanare un'ordinanza anziché istruzioni (v. commenti all'art. 19a P-OAC).

Art. 27: Visite di controllo di idoneità alla guida

Cpv. 1 lett. a: tiene conto principalmente della sentenza 1C_759/2013 del Tribunale federale del 4 marzo 2014⁴ (interpretazione del termine «successivamente» nella frase introduttiva del cpv. 1 lett. a vigente): una persona che è stata visitata per l'ultima volta prima di aver compiuto 50 anni deve essere visitata a distanza di tre anni solo a partire dalla prima visita medica successiva ai 50 anni, che deve tuttavia essere effettuata entro i 53 anni. Di conseguenza, se, ad esempio, l'ultima visita si è svolta a 48 anni, quella successiva andrà effettuata a 53 e non 51 anni.

La lettera a è inoltre integrata con gli «esperti della circolazione» per garantire che vengano convocati alla visita periodica anche gli esperti che non possiedono una patente di categoria C (art. 65 cpv. 2 lett. c OAC). La modifica è giustificata dal fatto che durante l'esame pratico di conducente gli esperti della circolazione svolgono le stesse mansioni dei maestri conducenti.

Cpv. 1 lett. c: riprende la normativa vigente.

Cpv. 1^{bis}: i conducenti di cui alle lettere a e b devono sottoporsi a visite di controllo periodiche. L'autorità cantonale deve informarli, ricordando loro di sottoporsi al controllo, della data entro la quale devono essere disponibili i risultati della visita (scadenza). Le lettere a-c stabiliscono il momento in cui inviare il promemoria.

⁴ https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-03-2014-1C_759-2013&lang=it&type=show_document&zoom=YES&.%20siehe%20Erw.%203.3, v. considerando 3.3

Prescrivendo uniformemente un momento per ricordare la prima visita di idoneità alla guida e la frequenza degli esami (date in cui vengono inviati i promemoria successivi), si garantisce la parità di trattamento degli interessati.

Dal punto di vista giuridico si tratta pur sempre di una «convocazione» a una visita medica di idoneità alla guida (cfr. art. 15d cpv. 2 LCStr). Tuttavia, «ricordando» le scadenze invece di «convocare» gli interessati, le autorità cantonali tengono conto della sensibilità delle persone interessate.

Cpv. 1^{bis} lett. a: i conducenti professionali devono sottoporsi per la prima volta a una visita di controllo cinque anni dopo l'ultimo esame medico di idoneità alla guida (cpv. 1 lett. a n. 1), ossia quello eseguito, secondo la prassi, in tutti i Cantoni alla presentazione della domanda per la licenza per allievo conducente oppure, se quest'ultima non è necessaria (art. 5 cpv. 1 lett. a e b OAC), per la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Il promemoria sarà inviato tre mesi prima della scadenza del termine per la visita di cui al capoverso 1 lettera a numero 1.

Cpv. 1^{bis} lett. b: i conducenti anziani devono sottoporsi a visite periodiche a partire dai 75 anni compiuti (cpv. 1 lett. b). Il promemoria per la prima visita sarà pertanto inviato solo dopo il compimento di quest'età.

Cpv. 1^{bis} lett. c: stabilisce il momento in cui l'autorità cantonale deve ricordare ad anziani e conducenti professionali le visite di controllo successive. Il termine entro cui presentare i risultati dell'esame risulta dal capoverso 1^{ter}. Per i controlli successivi si tratta del termine ultimo entro il quale devono essere disponibili i risultati dell'esame ed è calcolato a partire dalla data dell'ultima visita effettuata.

Esempio: il soggetto X si sottopone a un esame medico di idoneità alla guida a 75 anni e tre mesi. Il controllo successivo è previsto due anni dopo (cpv. 1 lett. b). Nella pratica, però, capita spesso che il controllo non venga effettuato esattamente dopo due anni. Se il risultato della prima visita non è univoco e il soggetto X deve essere esaminato da uno specialista, la procedura può essere ritardata di mesi. Il controllo successivo si svolgerà allora due anni dopo la visita specialistica che ha chiarito i dubbi emersi dal primo esame. Di conseguenza, il soggetto X non avrà 77 anni e tre mesi, ma 77 anni e, ad esempio, otto mesi. Il ciclo biennale di cui al capoverso 1 lettera b non cambia; si evita tuttavia che, ad esempio, un anziano visitato da un medico specialista per via del risultato non chiaro dell'ultimo controllo periodico, riceva subito dopo la convocazione per la visita successiva.

Cpv. 1^{ter} e 1^{quinquies}: in linea di principio, il risultato dell'esame deve essere disponibile alla data di scadenza, tranne qualora l'autorità cantonale proroghi il termine in via eccezionale. In tal caso, si presume che la visita possa in genere essere svolta entro il nuovo termine fissato. Se così non fosse, non è tuttavia escluso che l'autorità cantonale proroghi nuovamente la scadenza di presentazione. Sono ammesse proroghe sia per la prima visita sia per quelle successive.

Esempio: il termine entro cui presentare l'esito della prima visita di controllo di un anziano o di un autista professionale è di tre mesi a partire dalla data di invio del promemoria (cpv. 1^{ter}). Se, trascorso questo periodo, il risultato dell'esame non è disponibile perché l'interessato deve sottoporsi a una visita specialistica, l'autorità cantonale può rimandare la scadenza, che in tal caso coinciderà con la fine del periodo di proroga.

Cpv. 1^{quater}: se dopo il primo esame non sono richieste visite di controllo, naturalmente non saranno inviati promemoria. Se invece sono necessarie, il momento dell'invio dipenderà dalla situazione specifica, motivo per cui si rinuncia a una disposizione nel diritto federale.

Art. 35a: Annullamento

Cpv. 1, terzo periodo: trasferisce nell'ordinanza il punto 8.1, primo paragrafo, primo periodo delle istruzioni dell'USTRA del 19 dicembre 2019 relative alla licenza di condurre in prova.

Cpv. 2^{bis}: trasferisce nell'ordinanza il punto 8.1, primo paragrafo, secondo periodo delle istruzioni dell'USTRA del 19 dicembre 2019 relative alla licenza di condurre in prova.

Art. 42: Riconoscimento delle licenze (conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero)

Cpv. 1 lett. c e 2, primo periodo: si menziona anche la licenza per allievo conducente perché, secondo la formulazione attuale, non sarebbe consentito guidare in Svizzera con una licenza per allievo conducente estera, mentre nella pratica, tali documenti sono riconosciuti (v. scheda informativa «Lernfahrausweis im internationalen Verkehr» [Licenza per allievo conducente nel traffico internazionale] del dicembre 1989 dell'Ufficio federale di polizia, all'epoca responsabile). Il termine «licenza per allievo conducente» comprende tutti i documenti rilasciati dalle autorità estere competenti che abilitano i titolari alla guida in vista del conseguimento della patente di guida (e che non devono necessariamente avere la stessa denominazione).

Cpv. 2, secondo periodo: si prescrive l'accompagnatore ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LCStr per garantire la parità di trattamento con gli aspiranti conducenti residenti in Svizzera.

Cpv. 2^{bis}: la condizione secondo la quale il ciclomotore immatricolato all'estero deve soddisfare i requisiti dell'articolo 18 lettera a OETV è ripresa, nel senso, dal punto 2.1., terzo paragrafo delle istruzioni dell'USTRA del 1° aprile 2022 concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine. In tal modo si impedisce ai quattordicenni con patente estera per ciclomotori di guidare in Svizzera un veicolo che all'estero è considerato un ciclomotore, mentre nel diritto federale è classificato come motoleggera. In questa sede non è necessario menzionare le altre condizioni: l'età minima di 14 anni per l'utilizzo sul territorio elvetico di una patente per ciclomotori straniera si deduce dall'articolo 43 capoverso 1 OAC; il fatto che non debbano sussistere motivi di esclusione deriva dall'articolo 14 capoverso 1 LCStr. Il rilascio in via eccezionale di una licenza di condurre svizzera a una persona residente all'estero (sia secondo il diritto internazionale sia secondo la normativa nazionale, il rilascio della patente è di competenza dello Stato di residenza) è rilevante solo per i giovani che devono poter circolare in Svizzera con un ciclomotore già a 14 anni (art. 43 cpv. 2 P-OAC; ad es. per andare a scuola), ma non dispongono di una patente perché non prescritta dal Paese di domicilio. In questo caso l'autorità cantonale può rilasciare un'autorizzazione eccezionale (istruzioni dell'USTRA del 18 novembre 2019 relative al rilascio di autorizzazioni speciali in virtù dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione).

Cpv. 3: la disposizione riguarda solo i conducenti di ciclomotori e di veicoli a motore agricoli, forestali e da lavoro. Per guidare le motoleggere è attualmente prescritta, almeno negli Stati membri dell'UE (e quindi un territorio alquanto esteso per viaggiare con questi veicoli), una patente di guida (categoria AM). I ciclomotori devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 18 lettera a OETV (v. commenti al cpv. 2^{bis}).

Cpv. 3^{bis} lett. b: i conducenti professionali che possiedono una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS non dovranno più conseguire una licenza di condurre svizzera prima di effettuare il primo trasporto professionale. Nel 1994, quando è stato emanato l'articolo 42 capoverso 3^{bis} lettera b OAC, si poteva presupporre che le norme elvetiche in materia di formazione ed esami per conducenti professionali fossero generalmente più severe di quelle estere. Oggi queste disposizioni sono armonizzate in tutta l'UE a un livello equiparabile a quello svizzero. Si può pertanto rinunciare al requisito della patente svizzera senza alcun rischio per la sicurezza stradale. L'obbligo di conversione di cui all'articolo 42 capoverso 3^{bis} lettera a OAC rimane invece immutato: chi risiede in Svizzera da 12 mesi e durante questo periodo non ha soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero deve convertire la patente estera in una licenza svizzera anche se è stata rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Lo stesso vale per i conducenti che guidano a titolo professionale veicoli a motore di cui all'articolo 42 capoverso 3^{bis} lettera b.

Il personale di circhi e baracconi, invece, non necessita di un documento svizzero neppure qualora la patente estera sia stata rilasciata da uno Stato non facente parte dell'UE o dell'AELS. L'esenzione generale dall'obbligo, attualmente applicata sulla base della circolare del 4 aprile 1995 dell'allora competente Dipartimento federale di giustizia e polizia, è trasferita nell'OAC.

Art. 43: Età minima (conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero)

Cpv. 1, primo periodo: le licenze per allievo conducente estere integrate nell'articolo 42 capoverso 1 vengono riportate anche in questo capoverso perché altrimenti non sarebbe prescritta un'età minima per il loro utilizzo in Svizzera.

Cpv. 1, secondo periodo: riprende la normativa vigente.

Cpv. 2: l'età minima di 16 anni per guidare sul territorio elvetico deve essere stabilita solo per le persone provenienti dall'estero il cui Paese di origine non prescrive una patente per ciclomotori. L'età minima per la guida di una motoleggera (categoria europea AM) in Svizzera (15 anni) si deduce dal capoverso 1 (in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 lett. c n. 1 OAC). Sempre in virtù del capoverso 1 (ma in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 lett. c n. 2 OAC), la patente europea di categoria A1 autorizza a condurre in Svizzera, a partire dall'età di 16 anni, un motociclo con cilindrata fino a 125 cm³, potenza del motore non superiore a 11 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.

Art. 44: Ottenimento della licenza di condurre svizzera (conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero)

Cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 1^{quater}: l'articolo 29 capoverso 3 OAC stabilisce esplicitamente l'impossibilità di ripetere una prova di guida (corsa di controllo) disposta in seguito a dubbi sulla capacità di condurre qualora non sia stata superata. Nonostante lo stesso valga anche per una prova disposta ai fini di conversione della patente estera, l'articolo 44 OAC non contiene una disposizione esplicita in tal senso, che viene pertanto integrata.

Cpv. 4, primo periodo: riprende senza modifiche materiali la normativa vigente.

Cpv. 4, secondo periodo: In seguito allo scambio di patenti di guida estere in patenti di guida svizzere, le autorità cantonali devono poter restituire le patenti di guida alle autorità di rilascio anche nel caso di Stati non facenti parte dell'UE o dell'AELE. Attualmente le autorità cantonali restituiscono le patenti di guida rilasciate da uno Stato UE o AELS e sostituite con un documento svizzero ai relativi organi competenti, i quali a loro volta segnalano eventuali irregolarità alle autorità cantonali (p. es. patente scaduta al momento della sostituzione). Grazie a tali informazioni le autorità svizzere possono adottare le misure necessarie in seguito a una sostituzione non conforme. Questa prassi consolidata potrà essere seguita anche nel caso di Stati non facenti parte dell'UE o dell'AELE.

Cpv. 4, secondo periodo (diritto vigente): questa frase è stralciata. La patente di guida è un documento ufficiale che rimane valido nello Stato di rilascio e in altri Paesi. Le autorità svizzere non devono pertanto apporvi alcuna annotazione (o timbro), ma registrarne la nullità nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC). Quest'ultimo è accessibile alla polizia tramite il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), che può così determinare se una patente di guida straniera può essere utilizzata in Svizzera.

Cpv. 4, terzo periodo: riprende la normativa vigente.

Art. 45: Divieto di far uso della licenza; revoca

Cpv. 4, parte introduttiva: viene aggiunta la frase «se il titolare è domiciliato in Svizzera». La consegna del documento all'autorità svizzera ha senso solo se il titolare della patente estera è residente in Svizzera.

Cpv. 4 lett. b: riprende senza modifiche materiali la normativa vigente.

Cpv. 4^{bis}: il vigente capoverso 4 lettera b, secondo periodo OAC disciplina la procedura in caso di divieto a tempo indeterminato di usare la patente. Con il nuovo capoverso 4^{bis} le patenti di guida straniere il cui uso è stato vietato per un periodo indeterminato non saranno più restituite ai titolari qualora non risiedano in Svizzera, bensì alle autorità estere che le hanno rilasciate, insieme a una copia della decisione relativa al divieto.

In questo modo la regolamentazione già applicata a molti Paesi dell'UE e dell'AELE (cfr. circolare del 1° ottobre 2013 relativa alle licenze di condurre di persone domiciliate all'estero, all. 3 punto 3) varrà per tutti gli Stati esteri, comportando una standardizzazione e quindi una semplificazione dell'attuazione nella pratica.

Non è più prevista la possibilità di indicare nel documento la nullità in Svizzera qualora in caso di divieto di uso a tempo indeterminato sussista il rischio di abusi (cfr. commenti al vigente art. 44 cpv. 4, secondo periodo).

Art. 88a: Veicoli speciali per gli esami

Rubrica: è adattata in seguito all'abrogazione del capoverso 1 (stralcio del cosiddetto «vincolo del cambio automatico»)⁵ entrata in vigore il 1° febbraio 2019.

Cpv. 1: riprende senza modifiche materiali il contenuto del vigente capoverso 2.

Cpv. 2: la limitazione alla guida di motoveicoli con velocità massima di 45 km/h si applicherà anche in futuro se l'esame pratico di conducente della sottocategoria A1 è sostenuto con un veicolo di questo tipo (art. 88a cpv. 2 OAC). Non sarà tuttavia inserita nella patente di persone che conseguono la sottocategoria A1 prima dei 16 anni, in quanto in tal caso l'autorizzazione a condurre viene verificata attraverso la data di nascita indicata sul documento. Si trasferisce così nell'OAC il punto 1. delle istruzioni dell'USTRA del 25 maggio 2020 relative al rilascio delle categorie di licenza per motoveicoli.

Art. 144: Notifica dell'interruzione del tirocinio

La rubrica è adattata al nuovo articolo 20a P-OAC, precisando inoltre che si tratta dell'omissione della notifica.

Cpv. 1: riprende parzialmente e con adeguamenti formali (sostituzione dei termini «maestro di tirocinio» e «apprendista conducente d'autocarro» con le denominazioni attualmente in uso) il vigente articolo 144 OAC. Inoltre, sono aggiunte le formazioni di «meccanico di manutenzione per automobili AFC» e «meccatronico d'automobili AFC», ciascuna con l'indirizzo «veicoli utilitari», in quanto anche i relativi apprendisti possono acquisire la licenza per allievo conducente della categoria C o CE prima di aver compiuto 18 anni (art. 6 cpv. 2 P-OAC).

Cpv. 2: riprende, senza modifiche materiali, la seconda parte del vigente articolo 144 OAC. Il termine «apprendista meccanico di motoveicoli» viene sostituito con la denominazione attualmente in uso.

Art. 150: Esecuzione

Cpv. 2, frase introduttiva: in futuro potranno essere rilasciate anche licenze per allievo conducente e di condurre digitali. Affinché la base giuridica per l'introduzione in formato digitale di questi e altri documenti di cui all'articolo 150 capoverso 2 OAC sia sufficientemente chiara, vi si fa esplicitamente riferimento nella frase introduttiva. Se richiesto («se del caso»), per i documenti in forma non digitale l'USTRA potrà definire, come finora, anche i requisiti relativi a materiale e stampa. La novità consiste nella possibilità per l'Ufficio di disciplinare questi dettagli in una propria ordinanza anziché in istruzioni (v. commenti all'art. 19a P-OAC).

Cpv. 2 lett. e: si riprende il testo vigente, sostituendo unicamente il termine «apprendisti conducenti di autocarri» con la denominazione attualmente in uso.

Cpv. 6, primo periodo: la competenza generale dell'USTRA di emanare istruzioni per l'attuazione dell'OAC, già sancita dalla disposizione in vigore, è integrata dalla possibilità di disciplinare i dettagli in ordinanze (v. commenti all'art. 19a P-OAC). Viene inoltre precisato che l'USTRA non può consentire deroghe individuali e concrete (ovvero valide unicamente per una persona specifica [motociclista X]), per le quali sono competenti, come stabilito da una sentenza del Tribunale federale⁶, le autorità cantonali. In virtù dell'articolo 150 capoverso 6 OAC, l'USTRA può concedere solo deroghe generali e astratte (ovvero riguardanti una determinata categoria di persone [tutti i motociclisti]).

Cpv. 6, secondo periodo: riprende la normativa vigente.

Cpv. 6^{bis}: viene precisata, in considerazione della sentenza summenzionata, la competenza dei Cantoni di prevedere deroghe individuali e concrete a singole disposizioni dell'OAC per evitare casi particolarmente penalizzanti. Le istruzioni dell'USTRA del 18 novembre 2019 relative al rilascio di autorizzazioni speciali in virtù dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) sono trasferite nell'ordinanza. La stessa regolamentazione si applica nell'ambito dell'ordinanza sull'ammissione degli autisti (art. 26 cpv. 1 lett. h OAut; RS 741.521).

⁵ [RU 2019 191](#)

⁶ DTF 1C_45/2014 -1C_53/2014 del 13 novembre 2014

Cpv. 7, secondo periodo: questa autorizzazione non è nuova: attualmente l'USTRA disciplina lo svolgimento di questi corsi nelle istruzioni del 14 dicembre 2007 concernenti i corsi di guida di trattori. La novità consiste nella possibilità per l'Ufficio di disciplinare simili dettagli in un'ordinanza anziché in istruzioni (v. commenti all'art. 19a P-OAC).

Art. 151f: Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2018

Cpv. 6: secondo il testo vigente, i titolari di una licenza di condurre cartacea (blu) devono sostituirla entro il 31 gennaio 2024 con un documento in formato carta di credito. In previsione delle nuove licenze prodotte con la tecnologia di stampa laser invece che termica, il termine per la sostituzione della patente cartacea è posticipato onde consentire ai titolari di ottenere direttamente la versione laser. Viene inoltre precisato che devono essere sostituite solo le patenti blu (civili). Finora questo si deduceva solo dai documenti relativi alla modifica del 14 dicembre 2018⁷.

Art. 151p: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Cpv. 1: si vedano i commenti all'articolo 3 relativi alla sottocategoria D1. Le persone che al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa possono già effettuare trasporti professionali di persone con la sottocategoria D1 beneficiano di una garanzia dei diritti acquisiti (non applicabile alle persone di cui all'art. 151d cpv. 10 OAC), ovvero possono continuare a guidare minibus e autobus con al massimo 16 posti a sedere e un numero indeterminato di posti in piedi, impiegati da aziende concessionarie nel trasporto regionale di linea, senza dover conseguire la categoria D. La data dell'ottenimento della sottocategoria D1 è verificabile essendo indicata nella colonna 10 della patente (data esame o rilascio, se non è prescritto l'esame pratico di conducente [art. 22 cpv. 3 lett. c OAC]). Non è invece necessaria una disposizione transitoria per chi è già in possesso della categoria D, permettendo essa di guidare, prima e dopo l'entrata in vigore delle modifiche, tutti gli autobus per i quali non è sufficiente la sottocategoria D1.

Cpv. 2: contiene la regolamentazione transitoria relativa all'articolo 11b capoverso 3 lettera a P-OAC.

Art. 154: Entrata in vigore

Cpv. 1: la disposizione è obsoleta e può pertanto essere abrogata.

2.2. Articoli dell'ONC

Art. 27 (Scuola di guida)

Rubrica: adeguamento formale consistente nell'eliminazione della preposizione «di».

Cpv. 1, primo e secondo periodo: modifica dovuta al fatto che su molti veicoli non è possibile montare una «L» sulla parte posteriore. Tra l'altro, i veicoli delle autoscuole non hanno la «L» sul retro, ma sul tetto.

Cpv. 2: trasferisce nell'ordinanza il punto 4. delle istruzioni dell'USTRA del 19 gennaio 2021 relative alle agevolazioni per persone in formazione professionale di base.

Cpv. 3 lett. a: riprende la normativa vigente («su motoveicoli», art. 27 cpv. 3 ONC).

Cpv. 3 lett. b: benché la normativa vigente non menzioni esplicitamente le combinazioni di veicoli, anche durante le esercitazioni di guida con tali mezzi non è attualmente consentito trasportare persone non in possesso della relativa patente dal momento che eventuali passeggeri viaggiano sul veicolo trattore (veicolo a motore), anche quando è necessaria la licenza per allievo conducente per via del rimorchio. Nella consultazione del 2017, la maggioranza aveva ritenuto questa regolamentazione eccessivamente rigida e insistito affinché fosse modificata per consentire ad esempio, durante un'esercitazione con roulotte o con rimorchio per il trasporto di merci, la presenza a bordo rispettivamente del coniuge o di altri dipendenti dell'azienda.

Il presente adattamento non autorizza tuttavia a effettuare trasporti professionali di persone (art. 17 cpv. 6 OAC).

⁷ [RU 2019 191](#)

2.3. Entrata in vigore e allegati dell'OAC

Le nuove disposizioni entreranno in vigore in maniera scaglionata onde lasciare, se necessario, tempo sufficiente per adattare le applicazioni informatiche e le procedure delle autorità esecutive.

All. 1: Requisiti medici minimi

Si vedano i commenti all'articolo 7 capoverso 2 P-OAC.

All. 1^{bis}: Requisiti per i medici di livello 1

Il rimando è integrato con l'articolo 5f capoverso 1 lettera a OAC.

Si vedano inoltre i commenti all'articolo 5j capoverso 2 P-OAC.

All. 4: Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre

Rubrica: adeguamento puramente formale consistente nell'aggiunta del «permesso per il trasporto professionale di persone».

N. 1: si vedano i commenti all'articolo 11 capoverso 1 lettera b P-OAC.

N. 5.5, 5.52 e 5.55: si vedano i commenti all'articolo 9 capoverso 1, frase introduttiva P-OAC.

N. 5.5, «timbro e firma»: si precisa che il test della vista deve essere firmato dal medico, dall'ottico o dall'optometrista (non dal richiedente).

Documenti allegati: è ripresa la normativa vigente senza modificarne il contenuto. I termini «apprendisti della professione di conducente di autocarri» e «apprendisti della professione di meccanico di motoveicoli», oltre al termine tedesco «Lehrlingsamt», sono uniformati alle denominazioni usate nel resto dell'ordinanza. Inoltre, sono aggiunte le formazioni di «meccanico di manutenzione per automobili AFC» e «meccatronico d'automobili AFC», ciascuna con l'indirizzo «veicoli utilitari», in quanto anche i relativi apprendisti possono acquisire la licenza per allievo conducente della categoria C o CE a partire dai 17 anni compiuti (art. 6 cpv. 2 P-OAC).

Annesso: Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre: modifica formale consistente nell'adeguamento alle nuove formulazioni di cui all'articolo 3 P-OAC.

All. 4a: Attestato di partecipazione ai corsi di formazione complementare

Oltre ad apportare adeguamenti formali, viene indicato espressamente che l'ottenimento fraudolento di una licenza di condurre comporta conseguenze penali e amministrative.

All. 12: Esame pratico di conducente

Il rimando è integrato con il capoverso 2 dell'articolo 22 e con l'articolo 88 capoverso 1 OAC.

Cifra IV, primo trattino: la durata dell'esame prevista dalla normativa vigente per i motoveicoli e le automobili, rispettivamente di 30 e 60 minuti (all. 12 cifra IV, primo e secondo trattino) comprende anche accoglienza e commiato dei candidati. Per aumentare la qualità dell'esame è introdotta la guida su strade pubbliche per almeno 45 minuti, allungando la durata dell'esame pratico per il conseguimento della licenza di condurre per motoveicoli (60 minuti per candidato invece di 30 minuti).

Cifra IV, secondo trattino: la categoria B, la sottocategoria B1 e la categoria speciale F sono trasferite nel primo trattino perché almeno 45 minuti dell'esame pratico di guida per motocicli e autovetture (tra cui rientrano anche le auto della categoria speciale F limitate a 45 km/h) devono svolgersi su strade pubbliche.